

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	5
Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca una richiesta di parere da parte del Presidente della Camera in ordine a un conflitto d'attribuzione relativo ad una deliberazione della Camera medesima della legislatura in corso, inerente al deputato Bossi. Ha incaricato di riferire al proposito il collega Gava.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, espone che i fatti all'origine della vicenda consistono in una critica rivolta dall'onorevole Bossi al magistrato Paola Braggion, la quale lo aveva condannato, nel 2001, per vilipendio della bandiera per sue precedenti affermazioni circa il tricolore nazionale, sulla base di una disposizione – a dire del deputato – vetusta. Il procedimento civile per i danni richiesti dalla dottoressa Braggion aveva visto in primo grado riconosciuto in favore dell'onorevole Bossi il

diritto di critica mentre in appello egli è stato condannato.

Offerti ragguagli sul procedimento di difesa dell'immunità svoltosi anche presso il Parlamento europeo (cui nel frattempo Umberto Bossi era stato eletto nel 2004), espone altresì che la delibera d'insindacabilità è stata adottata nel 2008, su proposta della Giunta a larga maggioranza e con una votazione dell'Assemblea che non ha fatto registrare voti contrari. La delibera è stata quindi comunicata all'autorità giudiziaria quando già pendeva il procedimento di cassazione. È forse d'interesse che l'onorevole Bossi aveva già sollecitato la Camera a deliberare fin dal 2003 ma la sua domanda non era stata presa in considerazione nella XIV legislatura e neanche nella XV. Oggi la Giunta è chiamata a offrire all'Ufficio di Presidenza un parere sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio. Personalmente, propongo che la Giunta esprima un orientamento favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché nessuno chiede la parola, fa presente che riferirà al Presidente della Camera che l'orientamento unanime della Giunta è per la costituzione nel giudizio.

Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca altresì l'esame di una domanda di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Nicola Cosentino, nell'ambito dello stesso procedimento entro il quale era stata chiesta la sua custodia cautelare. La domanda è stata deferita alla Giunta l'8 gennaio 2010, con relativo annuncio all'Assemblea l'11 gennaio 2010. Gli atti sono stati immediatamente messi a disposizione dei componenti. Non si tratta evidentemente di tornare a deliberare sulla stessa materia su cui la Giunta si è pronunciata il 10 dicembre 2009, giacché ciò – tra l'altro – sarebbe del tutto inammissibile in virtù del consolidato e condiviso principio del *ne bis in idem*. La Costituzione in realtà, com'è noto, prevede la necessità di distinte autorizzazioni per l'arresto cautelare di un membro del Parlamento e per sottoporlo a intercettazioni (articolo 68, commi secondo e terzo).

La domanda oggi all'ordine del giorno, peraltro, è relativa all'utilizzo di conversazioni captate non già su un'utenza dell'onorevole Cosentino (atto che viceversa avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato) ma su utenze di suoi interlocutori, indagati a titolo proprio e, in qualche caso, già giudicati.

Essendo l'onorevole Cosentino entrato anch'egli – in un momento successivo – nel novero degli indagati, viene domandata l'autorizzazione della Camera ai fini dell'utilizzo processuale di quelle intercettazioni anche nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.

Ricorda al proposito che con la sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale ha già dichiarato illegittima la disposizione di cui si tratta nella parte in cui prescriveva che l'utilizzo delle intercettazioni dovesse essere sottoposto ad autorizzazione parlamentare anche quando rivolto all'uso nei confronti del terzo interlocutore.

Stante l'analogia dei fatti alla base della nuova domanda, ha ritenuto di nominare relatore il medesimo collega Lo Presti.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, preso atto che la domanda in titolo si riferisce a una vicenda nel complesso già nota crede non di meno che la distinta autorizzazione richiesta meriti un'autonoma valutazione. Per dare compiuto conto alla Giunta del materiale istruttorio pervenuto, domanda un rinvio che consenta a lui ed eventualmente ai colleghi che non l'abbiano ancora fatto di esaminare la documentazione in modo più approfondito.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.